



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 5 febbraio 2026 (e reclamo inviato all'impresa in data 12 gennaio 2026), il ricorrente rappresentava che, in data 13 dicembre 2025, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale. In particolare, affermava che, mentre percorreva la carreggiata mantenendo regolarmente la propria corsia di marcia, un altro autoveicolo, nel tentativo di effettuare una manovra di soprasso, invadeva la corsia da lui occupata, così causando un urto nella parte laterale-posteriore dell'autovettura. Il ricorrente aggiungeva che tale dinamica risultava confermata da una testimonianza oculare raccolta sul luogo del sinistro e allegata agli atti.

Il ricorrente affermava, inoltre, che il perito dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiato stimava l'entità dei danni riportati dal veicolo nella somma di euro 900,00 e, ciò nonostante, l'impresa convenuta provvedeva a trasmettere una proposta di liquidazione per un importo pari ad euro 450,00, sulla base di una "presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art. 2054, comma 2, cod. civ."



Pertanto, il ricorrente chiedeva “che l’Arbitro Assicurativo voglia accertare l’erroneità della gestione del sinistro da parte dell’impresa assicurativa e dichiarare l’illegittima applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., in assenza di un’adeguata istruttoria e di una corretta valutazione degli elementi probatori disponibili”. In particolare, chiedeva “che venga riconosciuta la responsabilità prevalente o esclusiva della controparte per violazione dell’art. 148 C.d.S., con conseguente condanna dell’impresa al risarcimento integrale del danno subito dal ricorrente, pari ad euro 900,00 come da perizia. In subordine, qualora non si ritenga configurabile una responsabilità esclusiva, (...) chiede il riconoscimento di una percentuale di responsabilità significativamente prevalente in capo alla controparte, con conseguente riliquidazione del danno in misura superiore a quanto già corrisposto”.

L’impresa non si costituiva.

DIRITTO

Il ricorrente ha agito, ai sensi dell’art. 149 del CAP, nei confronti dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dallo stesso al momento del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo. Tuttavia, come emerge dalla documentazione prodotta, il ricorrente era il conducente del veicolo, ma non il proprietario del veicolo danneggiato né risulta munito di delega da parte del proprietario del veicolo e del resto la proposta di liquidazione per un importo pari ad euro 450,00 fu inviata dall’impresa di assicurazione al proprietario del veicolo, soggetto diverso dall’odierno ricorrente.

Osserva il Collegio che è pacifico in giurisprudenza che “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. civ., sez. lav., 1° settembre 2021, n. 23721; Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Pertanto, essendo pacifico e risultando documentalmente che il proprietario del veicolo danneggiato è soggetto diverso dall’odierno ricorrente, il Collegio deve rilevare la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente in quanto i danni al veicolo sono stati subiti dal proprietario e non dal conducente.

Occorre altresì ricordare che l’art. 149 del CAP prevede che “In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (comma 1) e che “La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile” (comma 2). Pertanto, anche il conducente, che non sia proprietario del mezzo, può agire nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo dallo stesso condotto, ma unicamente per ottenere il risarcimento del danno alla persona o a beni di sua proprietà e non di quelli subiti dal veicolo, per il risarcimento dei quali è legittimato unicamente il proprietario.



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 451 del 11 giugno 2026

Per le su esposte ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA